



REPUBBLICA VENETA – PARLAMENTO PROVVISORIO

VERBALE DELLA SEDUTA DEL PARLAMENTO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA DEL 29 GENNAIO 2016

Villorba
Hotel Holiday La Marca

Il Parlamento Provvisorio della Repubblica Veneta, eletto il 15-20 marzo 2015 ai sensi della delibera n. 3/2015 della Delegazione dei Dieci della Repubblica Veneta, in virtù dei poteri conferiti con il Plebiscito Digitale per l'indipendenza della Repubblica Veneta del 16-21 marzo 2014, si riunisce in Villorba (TV) presso l'Hotel Holiday La Marca, in via Roma 104, il 29 gennaio 2016.

I deputati partecipanti alla seduta dell'assemblea, a testimonianza della loro presenza, appongono la propria firma su di una lista disponibile al tavolo della presidenza. Sono presenti 41 deputati (**allegato 1**). Constatata la presenza del numero legale della maggioranza dei propri membri atto a deliberare, alle ore 20.30 si dà inizio ai lavori.

Il presidente Gianluca Busato apre la seduta comunicando l'ordine del giorno:

1. comunicazioni del Governo Provvisorio della Repubblica Veneta;
2. risposta ad interrogazioni depositate entro il 20 gennaio 2016;
3. dibattito su progetti esaminati dalle commissioni parlamentari e dall'ufficio progetti di legge;
4. varie ed eventuali.

1. Comunicazioni del Governo Provvisorio della Repubblica Veneta

Il Presidente, a nome del Governo, ricorda che la Repubblica Veneta è in concorrenza istituzionale con la Repubblica italiana sul territorio del Veneto del quale non vi è ancora il controllo. L'innovazione tecnologica fornisce aiuto necessario per raggiungere l'obiettivo. Ricorda il caso dell'Estonia che ha dato un esempio importante di innovazione con l'istituzione della residenza digitale, che può essere esercitata in qualsiasi parte del mondo. Il Presidente stesso è residente digitalmente in Estonia come il Primo Ministro del Giappone.

Noi abbiamo iniziato le operazioni per dare forma alla cittadinanza digitale veneta per raggiungere un obiettivo importante: l'anagrafe dei cittadini. La novità di questi giorni è quella che si sono estesi questi concetti ad altri ambiti, come ad esempio la moneta.

La Banca Centrale Europea ha espresso l'approvazione delle cripto monete, compatibile con le normative internazionali, non entra in contrasto con l'euro. Noi abbiamo trovato la modalità di adottare una moneta digitale rispettando i criteri della normativa internazionale vigente e il volere espresso dai cittadini veneti con il quesito sull'euro del plebiscito del marzo 2014. Possiamo così dare avvio ad un processo concreto di sovranità. Se ci saranno le condizioni con questo progetto saremo pronti entro fine anno. Verrà utilizzata la tecnologia Blockchain che permette la gestione di database criptati in modo decentralizzato e distribuito senza possibilità di gestirli o bloccarli dall'esterno. Eserciteremo il dominio su un ambito, quello digitale, sul quale lo stato italiano non potrà entrare.



REPUBBLICA VENETA – PARLAMENTO PROVVISORIO

Invita la deputata Marzia Taschetto, in qualità di ministro, ad illustrare le attività in corso sul territorio. Il ministro Taschetto annuncia che stiamo partendo con un lavoro capillare sul territorio con gazebo, serate, raccolta di firme in appoggio alla petizione del Presidente presso la CEDU. Gli attivisti avranno un ruolo importante, inoltre ci saranno incontri di formazione.

2. Risposta ad interrogazioni depositate entro il 20 gennaio 2016

Il ministro Sandro Colombo risponde all'interrogazione in merito all'azione sui notariati con riguardo all'alienazione di beni pubblici e informa il Parlamento che in data 14/01/2016 è stata trasmessa una lettera a tutte le sedi provinciali del notariato del Veneto e a quella nazionale italiana. Il ministro documenta all'assemblea contenuti e modalità della missiva. (**allegato 2**)

Con riguardo alla richiesta di convocazione della Commissione Affari Esteri al fine di discutere l'adozione di trattati internazionali. Il presidente chiama a rispondere il presidente della Commissione, deputato Mauro Fontana. Mauro Fontana ricorda che la risposta è stata depositata nel sito istituzionale del Parlamento (**allegato 3**). Illustra brevemente i contenuti del testo all'assemblea e le motivazioni per cui la Commissione non può essere convocata.

Il Presidente desidera intervenire sul punto relativo alla richiesta di redigere una carta costituzionale. Precisa che la commissione Esteri non ha questa facoltà. Ma nemmeno il parlamento ha ricevuto questo incarico, perché tale compito spetterà ad una Assemblea Costituente. Ricorda che noi siamo in continuità con la Repubblica Serenissima, che non aveva una costituzione.

Sono state registrate altre interrogazioni ma non entro il 20 gennaio. Ad esse sarà data risposta nella prossima seduta.

3. Dibattimento su progetti esaminati dalle commissioni parlamentari e dall'ufficio progetti di legge

Il deputato Umberto Guariento espone brevemente la proposta di legge dal titolo: "Regolamentazione della partecipazione alle sedute parlamentari e decadenza dei deputati federali per assenza ingiustificata" nota come Legge Guariento.

Il deputato Mauro Fontana espone all'assemblea gli emendamenti alla proposta Guariento.

Il deputato Daniele Quaglia esprime contrarietà a questo progetto. Inoltre riferisce che c'è difficoltà da parte dei deputati ad essere presenti alle sedute, principalmente per problemi di tempo.

Il deputato Marco Benetelli è d'accordo e suggerisce di fare le sedute in città diverse.

Il Presidente informa che il deputato Giovanni Gualtierio Scapini di Brescia non può essere presente per problemi di distanza e gli ha offerto la nomina di rappresentante di missione permanente all'estero. Il deputato Giovanni Gualtierio Scapini ha accettato.

Il deputato Daniele Quaglia propone di effettuare le sedute parlamentari di domenica mattina.

Il deputato Franco Lamonato afferma che l'assenza a volte è giustificata, a volte è solo disinteresse, quindi non ha importanza se le sedute sono di venerdì sera o domenica mattina.

Il deputato Giancarlo Rodegher non è d'accordo per la domenica mattina, suggerisce che le assenze dovrebbero essere giustificate con autocertificazione; per quanto riguarda le 3 assenze, è più importante verificare l'impegno.



REPUBBLICA VENETA – PARLAMENTO PROVVISORIO

Il deputato Riccardo Rodegher dice che non si deve mai mettere in dubbio la parola di un componente della Repubblica Veneta, dobbiamo avere fiducia gli uni verso gli altri.

Il deputato Franco Pistoia comunica che mandare via gli assenti non è compito della Presidenza e suggerisce di comunicare la data della seduta più di 15 giorni prima.

Il deputato Sandro Colombo incita ad intervenire sugli emendamenti presentati, informa che i deputati sono stati eletti dal popolo ed hanno il dovere di partecipare, è giusto che dopo 3 assenze ingiustificate ci sia la decadenza del deputato. L'idea del talloncino di riconoscimento consegnato ad ogni deputato è giusta. Il deputato Ivano Furlan esprime il suo disappunto.

Il deputato Alvisè Piccoli informa che il deputato Antonio Meneghetti gli ha riferito che la riunione con il deputato Sandro Colombo è avvenuta a mezzo telefono e non approva. E' d'accordo per l'autocertificazione in caso di assenza.

In seguito al dibattito parlamentare e alla conseguente composizione tra proposta originaria e gli emendamenti presentati dal deputato Mauro Fontana, la proposta viene approvata in blocco con:

30	voti favorevoli
4	voti contrari
6	astenuti

Di seguito il testo approvato dall'assemblea parlamentare con le variazioni rispetto alla proposta originaria e agli emendamenti presentati:

art. 1, art. 2, art. 3 non modificati;

art. 4 modificato sia rispetto alla proposta, sia rispetto all'emendamento.

Art. 5 sostituito dall'emendamento.

Art. 6 sostituito dall'emendamento.

Art. 7 non modificato.

Regolamentazione della partecipazione alle sedute parlamentari e decadenza dei deputati federali per assenza ingiustificata.

PREMESSA

L'attività del Parlamento Provvisorio è da considerarsi fondamentale nel processo di realizzazione dell'indipendenza della Repubblica Veneta e la partecipazione attiva dei Parlamentari ne è sicuramente una condizione imprescindibile.

Considerato che alcuni componenti del Parlamento Provvisorio hanno dimostrato di non rendersene conto come evidenzia la loro scarsa, ed in alcuni casi assolutamente nulla, partecipazione alle Sedute Ufficiali del Parlamento credo necessario regolamentare le modalità di presenza alle Sedute e i casi di decadenza da Parlamento Federale per troppe assenze.



REPUBBLICA VENETA – PARLAMENTO PROVVISORIO

ART.1 PARTECIPAZIONE

La partecipazione alle sedute del Parlamento Provvisorio, convocate dal Presidente, è obbligatoria.

ART. 2 NORME DI CONVOCAZIONE

Il Presidente convoca la seduta ordinaria del Parlamento almeno 15 giorni prima della data prevista.

La convocazione sarà effettuata via e-mail.

Tutti i Parlamentari devono confermare formalmente entro 10 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il loro indirizzo e-mail. Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni il Presidente considererà confermato l'indirizzo e-mail già in uso e non sarà considerata giustificazione valida il mancato ricevimento della convocazione.

In caso di successiva modifica della propria e-mail il Parlamentare dovrà darne tempestiva comunicazione al Presidente, altrimenti non sarà considerata giustificazione valida il mancato ricevimento della convocazione.

ART.3 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

Ai fini della corretta gestione della partecipazione dei Deputati è' istituita la registrazione obbligatoria dei partecipanti alla seduta del Parlamento.

Ogni deputato al suo ingresso in Parlamento dovrà presentarsi al tavolo per la registrazione e dopo identificazione riceverà un talloncino con il suo nome, la data, l'ora e la firma dell'operatore che ha effettuato la registrazione; questo talloncino sarà utilizzato nelle votazioni.

La registrazione potrà essere effettuata esclusivamente entro i primi 60 minuti dall'apertura ufficiale della seduta.

Tutti i Deputati non registrati saranno considerati assenti.

La partecipazione del Deputato alla seduta è documentata esclusivamente dalla registrazione ed è indipendente dalla durata della effettiva presenza.

ART. 4 GIUSTIFICAZIONI

Le motivazioni ammesse per giustificare l'assenza del Deputato sono:

- impedimento per malattia
- assenza per missioni al di fuori del Veneto su incarico del Parlamento o del Governo Provvisorio
- gravi od imprevisti motivi familiari quali morte di congiunti, ricoveri ospedalieri urgenti di congiunti con impegno di assistenza, nascita di figlio, ed altri casi simili



REPUBBLICA VENETA – PARLAMENTO PROVVISORIO

- condizioni di forza maggiore per cause naturali o non dipendenti dalla volontà personale (eventi atmosferici o naturali eccezionali, gravi e imprevedibili impedimenti del traffico e casi simili)
- assenza per trasferta di lavoro al di fuori del Veneto

Le giustificazioni con autocertificazione devono essere tassativamente presentate entro 7 giorni dopo la data della seduta del Parlamento via e-mail al Presidente.

L'Ufficio di Presidenza valuta le giustificazioni e relaziona al Presidente in merito alla loro ammissibilità

ART. 5 DECADENZA

Il Deputato che nell'anno solare risulti assente ingiustificato per almeno 3 (tre) sedute anche non consecutive del Parlamento perde automaticamente la qualifica di Deputato Federale e il Presidente predispone il Decreto di decadenza che sarà votato per approvazione dal Parlamento nella prima Seduta utile. Il Decreto di decadenza avrà efficacia dalla data di pubblicazione nella Piattaforma Documenti e Progetti del Parlamento Veneto e sarà trasmesso al Deputato al suo indirizzo e-mail.

La presente legge non si applica ai dieci delegati in carica della Repubblica Veneta eletti nel Referendum di indipendenza del Veneto del 16-21 marzo 2014.

ART. 6 SURROGA

La sostituzione dei deputati decaduti sarà effettuata secondo le modalità previste dall'art. 9 della Legge Elettorale per l'elezione del Parlamento Provvisorio della Repubblica Veneta adottata con deliberazione n. 6/2015.

ART. 7 NORME FINALI

La presente legge non si applica nel caso di sedute straordinarie del Parlamento convocate con la procedura di urgenza. In tali casi le assenze non sono soggette a giustificazione.

La presente legge entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Repubblica Veneta e le norme in essa contenute si applicano dalla prima seduta del Parlamento successiva a tale data.



REPUBBLICA VENETA – PARLAMENTO PROVVISORIO

4. Varie ed eventuali

Il presidente invita il deputato Mauro Fontana ad illustrare all'assemblea l'Ordine del Giorno attività bancaria.

Di seguito il testo dell'Ordine del Giorno approvato dal Parlamento con:

38 voti favorevoli

0 voti contrari

3 astenuti

XII. Bancherii scripta: non possunt navigare, nee extra mittere per terram vel per mare aliquas merces vel denarios,-nisi pro quanto fecerint impraestito et de medietate plus. - 1403. Die 21 Novembris in consilio Rogatorum. Or come provvidero essi al guajo? Ordinando che « i banchieri di scritta non potessero per sè o per mezzo d' altri in qualsiasi modo, guisa o forma , o per qualsiasi altra via, che dire od imaginare si voglia, navigare o mandar fuori per terra o per mare merci, denari o beni qualunque oltre ad una volta e mezzo i capitali da essi collocati in rendita dello Stato », ossia, come dicevano, imprestiti. La Repubblica di Venezia anticipò adunque di cinque secoli nella via seguita dagli Stati Uniti colla legislazione delle Banche Nazionali e col sistema della cauzione in rendita, ed incorse già in allora nel biasimo, che a questi oggi meritamente si muove.

- Elia Lattes, giurista, storico, archeologo

XLII. Di eriger un banco publico, trattato in Senato et deliberato di si, adi 28 di Dicembre 1584. Orazioni del Senatore Tommaso Contarini. ...bisogna devenir à questa resolution di eriger un banco publico, che faccia quei boni effetti, che nascevan da un banco privato, et di maggiori ancora, et insieme impedisca quei mali, et tronchi la radice di quei disordini, i quali necessariame(n)te acco(m)pagnan un banco di particolari. Quando sarà ap(er)to un banco publico, saran spala(n)cade le porte, et spianade le strade a tutte le merca(n)tie, a tutti i traffichi, che si posson essercitar in questa città, venendo cadaun volentieri et co(n) facilità grande a trattar, a gittar scrittura, à far pagamenti sotto la fede publica. [...] Però stando vigilantì à no(n) si laisar fuger quel bon, et quel com(m)odo , che havemo, si deve eriger un banco publico, che sarà il fondame(n)to dell' opulentia di questa città, et della grandezza di questa Rep(ublica). [...] La revolution d(e)l tempo, l'opportunità d(e)ll'occasion, la multiplicità de i casi occorrenti, l' urge(n)tia del bisogno, scoprono



REPUBBLICA VENETA – PARLAMENTO PROVVISORIO

(244b) d(e)lle provision , fan nascer de i pensieri ne i homeni, che p(er) ava(n)ti senza tali accide(n)ti no(n) haveriano havuto luogo nei lor animi.

A noi basti per ora l'aver provato, che anche nella materia delle banche, la libertà è antica e la servitù recente, e che questa , anziché dalla perversità usurpatrice dei Governi e dei Principi, provenne dalla condiscente fiacchezza dei popoli, divenuti per propria colpa inabili a comandare e degni appena di commodamente obediare. Di che discende, il ripetiamo, che anche in materia di banche, allorquando si voglia da un popolo ricovrare quella libertà ch' era sua e per ignavia perdette, non avrà esso mestieri propriamente nè di plateali declamazioni, nè di leghe , né di rivoluzioni, nè di statuti, nè di leggi: ei sarà libero, veramente libero, anche in materia di banche, appena il voglia; ma solo allora il vorrà, ossia solo allora potrà veramente volerlo, che siane divenuto, col lungo esercizio della virtù suprema, il lavoro, veramente degno. Noi concludiamo adunque, come abbiamo cominciato: anche in materia di banche, libero è chi vuole e merita esser libero , come dimostrano pe' tempi da noi lontani l' esempio di Venezia, pei presenti quello della veneranda Inghilterra; a Venezia la libertà delle banche nacque spontanea e durò tre secoli, sinchè l'abuso l'uccise: in Inghilterra, d' accanto al fatale privilegio della Banca di Londra, cento e cento joint-stock vivono e fioriscono, protestando e lottando con mirabile perseveranza contro il colosso, che minaccia indarno schiacciarle.

LA LIBERTÀ DELLE BANCHE A 'VENEZIA DAL SECOLO XIII AL XVII, Milano, 1869

Il Parlamento Provvisorio della Repubblica Veneta,

PREMESSO CHE:

con Deliberazione n. 1/2015 art. 2 terzo alinea la Repubblica Veneta riconosce, in particolare, il diritto dell'individuo di godere dei frutti delle proprie attività e conseguentemente di poterli possedere (principio di proprietà privata) ed accantonare in previsione di un successivo sfruttamento a sua discrezione;

con l'art. 5 la citata Deliberazione fa proprie e promuove le norme del diritto internazionale e più in generale i diritti dell'uomo sanciti dall'ONU



REPUBBLICA VENETA – PARLAMENTO PROVVISORIO

con l'art 22 la DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI sancisce che ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale;

il risparmio non solo connota un sistema economico ma garantisce il realizzarsi di quei diritti economici e sociali attraverso i quali è assicurata la dignità della persona;

il risparmio è cosa integrante al lavoro ed è strettamente legato alla proprietà;

le disfunzioni del sistema bancario-finanziario possono compromettere la stabilità e il benessere di singoli e famiglie, nonché compromettere la vita stessa delle imprese;

negli ultimi tempi si è acceso un dibattito a livello mondiale sulla necessità di riformare questo sistema, al fine di tutelare le attività finanziarie di deposito e credito relative all'economia reale, differenziandole da quelle legate all'investimento e alla speculazione;

la separazione bancaria è uno degli strumenti che può impedire sul nascere quelle distonie e pratiche scorrette che anche i Veneti hanno avuto modo di sperimentare, sulla loro pelle, pagandole a caro prezzo;

la soluzione adottata nei Paesi finanziariamente sviluppati è stata l'istituzione di organi di controllo come fulcro di un modello regolativo, ovvero l'introduzione di sistemi di autoregolamentazione ma ciò, com'è noto, non ha evitato le crisi finanziarie che si sono succedute nel tempo;

la nuova normativa europea ha dovuto, per dare « stabilità del sistema », prevedere il ricorso al cosiddetto meccanismo di bail-in ossia l'autosalvataggio da parte dell'istituto in crisi, anche attraverso il prelievo forzoso, in evidente antitesi alla protezione del risparmio;

l'industria bancaria, sia medioevale che neocapitalista, si fonda sulla fiducia ossia si confida sul fatto che qualcuno o qualcosa tuteli con tutti gli strumenti a disposizione la consistenza e la disponibilità del risparmio;

IMPEGNA IL GOVERNO

- ad avviare una indagine conoscitiva sul sistema bancario con particolare riferimento alle migliori prassi di vigilanza, prevenzione e gestione delle crisi bancarie;
- ad istituire un tavolo tecnico di consultazione con "esperti del settore" e la costituzione di "working groups" con il compito di:
- definire e codificare una procedura per individuare, limitare e controllare i rischi relativi all'esercizio dell'attività bancaria;



REPUBBLICA VENETA – PARLAMENTO PROVVISORIO

- predisporre un piano di trattamento dei rischi comprensivo di prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione e trasferimento dei rischi;
 - definire misure di protezione, risanamento e risoluzione di crisi sistemiche o di dissesto di singoli enti.
 - a dare avvio – nel momento del pieno esercizio dell'indipendenza – ad una commissione di inchiesta che individui i soggetti responsabili che in data successiva al 21 marzo 2014 abbiano causato con atti od omissioni, direttamente o indirettamente, dissesto bancario, insolvenza o grave danno agli azionisti, creditori o depositanti delle banche con sede nel territorio veneto, al fine di perseguirli ed ottenere per i danneggiati un equo indennizzo. Qualora il soggetto responsabile sia individuato in una persona giuridica e tale soggetto sia incapiente, i soci e amministratori saranno tenuti in solido al pagamento degli indennizzi. Il decesso del soggetto responsabile non estinguerà il debito e i coeredi dovranno contribuire tra loro al pagamento degli indennizzi in proporzione delle loro quote ereditarie.
- attività bancaria

Nomina Giovanni Gualtierio Scapini quale rappresentante della Repubblica Veneta in missione permanente a Brescia

Su proposta del Presidente, il Parlamento approva la nomina di Giovanni Gualtierio Scapini quale rappresentante del Parlamento provvisorio della Repubblica Veneta in missione permanente a Brescia con:

39 voti favorevoli

0 voti contrari

2 astenuti

I Verbalizzanti

Gianfranco Favaro

Francesca Chizzali



REPUBBLICA VENETA – PARLAMENTO PROVVISORIO

Allegato 1: elenco Deputati presenti

Alessandra Checchetto
Alvise Piccoli
Andria Medina Rojas
Antonio Sanson
Claudio Rigo
Daniele Quaglia
Davide Pavan
Domenico Soldera
Elena Rossetto
Federico Bertoldo
Francesca Chizzali
Franco Lamonato
Franco Pistoia
Gabriele Berto
Giampietro Magagnin
Giancarlo Rodegher
Gianfranco Favaro
Gianluca Busato
Gianpietro Ros
Giorgio Zampieri
Giulia Zorzi
Giuliano Bristot
Ivano Furlan
Lidio Gamba
Manuel Masiero
Marco Barolo
Marco Benetelli
Marzia Taschetto
Massimo Gava
Maurizio Curto
Mauro Fontana
Mauro Visentin
Michele Lazzarini
Moirà Piran
Riccardo Gazzola
Riccardo Rodegher
Sandro Colombo
Silvio Caoduro
Stefano Vescovi
Tiziano Busato
Umberto Guariento



REPUBBLICA VENETA – PARLAMENTO PROVVISORIO

Allegato 2: comunicazione al notariato



REPUBBLICA VENETA – PARLAMENTO PROVVISORIO

Alla cortese attenzione

- del Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Maurizio D'Errico
- del Presidente del Consiglio Notarile di Belluno, Maurizio Malvagna
- del Presidente del Consiglio Notarile di Treviso, Alberto Sartorio
- del Presidente del Consiglio Notarile di Padova, Roberto Agostini
- del Presidente del Consiglio Notarile di Venezia, Ernesto Marciano
- del Presidente del Consiglio Notarile di Vicenza e Bassano d. G., Vito Guglielmi
- del Presidente del Consiglio Notarile di Verona, Vincenzo Scaduto
- del Presidente del Consiglio Notarile di Rovigo, Pietro Castellani

Io sottoscritto, Dott. Ing. Gianluca Busato

in qualità di Presidente della Delegazione dei Dieci e del Parlamento Provvisorio della Repubblica Veneta, per delega del Parlamento Provvisorio stesso vi

COMUNICO

quanto segue:

- CHE con Referendum digitale del 16-21 marzo 2014 che ha visto la partecipazione di oltre 2.360.000 cittadini veneti pari a oltre il 60,00% del corpo elettorale, il Veneto ha espresso la propria volontà di essere uno stato indipendente con oltre 2.102.000 voti SI pari all'89,10% dei votanti.
- CHE a seguito della Dichiarazione di Indipendenza del 21 marzo 2014 la Delegazione dei Dieci eletta contestualmente al referendum ha indetto le elezioni del Parlamento Provvisorio della Repubblica Veneta che si sono svolte con analoga piattaforma digitale dal 15 al 20 marzo 2015 con la partecipazione di circa 1.600.000 elettori.
- CHE il Parlamento Provvisorio della Repubblica Veneta si è insediato il 25 aprile 2015.
- CHE in data 25 aprile 2015 il Parlamento Provvisorio della Repubblica Veneta ha adottato la Legge n. 1 (allegata)
- CHE in data 11 settembre 2015 il Parlamento Provvisorio della Repubblica Veneta



REPUBBLICA VENETA – PARLAMENTO PROVVISORIO

ha adottato la Legge n. 5 (allegata)
e pertanto vi

INVITO

a DIFFONDERE presso i vostri associati la conoscenza delle leggi sopraindicate
a FAVORIRE l'applicazione delle leggi sopraindicate
a DIFFIDARE i vostri associati dal partecipare alla redazione e stipula di atti già dichiarati nulli dalle leggi sopraindicate.

Infine per opportuna informazione allego un estratto della documentazione che certifica la correttezza e validità del Referendum digitale e della piattaforma informatica utilizzata:

- estratto della certificazione scientifica della Società Engineering Ingegneria Informatica Spa (allegato)
- estratto della certificazione diplomatica del Comitato degli Osservatori Internazionali che hanno monitorato lo svolgimento del referendum secondo i principi previsti dalla Comunicazione 191 della Commissione UE. (allegato)

Cortesi saluti

Il Presidente
Dott. Ing. Gianluca Busato

Allegati:

1. *Legge n.1/2015 della Repubblica Veneta*: Restituzione dei beni pignorati da Equitalia e da altri agenti di riscossione
2. *Legge n. 5/2015 della Repubblica Veneta*: Restituzione in capo a I demanio veneto di beni e partecipazioni societarie pubblici. Nullità degli atti di vendita di patrimonio demaniale e di quote societarie di aziende pubbliche.
3. Estratto della certificazione scientifica della Società Engineering Ingegneria Informatica Spa
4. Estratto della certificazione diplomatica del Comitato degli Osservatori Internazionali che hanno monitorato lo svolgimento del referendum secondo i principi previsti dalla Comunicazione 191 della Commissione UE



REPUBBLICA VENETA – PARLAMENTO PROVVISORIO

Allegato 3: risposta del presidente della Commissione Esteri

Onorevole deputato,

rispondo alla sua dopo essermi adeguatamente documentato e dopo aver ricevuto conferme da fonti autorevoli.

Di seguito le espongo le ragioni per le quali il momento è prematuro per ratificare trattati.

Queste le principali ragioni:

- al momento non esistono rapporti giuridici con altri Stati che riconoscano espressamente la Repubblica Veneta. Nell'ipotesi che un solo Stato riconoscesse la Repubblica Veneta e ammesso che noi ratificassimo un determinato trattato su un qualunque argomento, ci vincoleremo solo nei confronti di quell'unico Stato che ci ha riconosciuto e allo stesso tempo potremo pretendere il rispetto di quei vincoli solo da parte di quell'unico Stato. Non esistono rapporti (giuridici) tra due Stati che non si riconoscono reciprocamente. A meno che, non decidano di andare oltre come nel caso di Taiwan: gli USA non l'hanno mai riconosciuta, pur tuttavia, entrambi gli Stati hanno convenienti accordi commerciali con i quali entrambi si sono autovincolati. Ma se, appunto, domani gli USA decidessero di non rispettare più un trattato Taiwan non potrebbe neppure protestare.

- al momento, non è ancora prevedibile l'evoluzione del mutamento che porterà alla piena indipendenza. Mi riferisco alla potenziale applicazione della "Convenzione di Vienna sulla successione degli Stati rispetto ai trattati" o di altre prassi consolidate o definite. Lo Stato Repubblica Veneta, infatti, potrebbe essere definito "Stato successore" dell'entità che lo precedeva [vedi Repubblica Popolare Cinese e Repubblica di Cina o Taiwan]

- al momento ritengo non ci siano competenze tecniche specifiche in grado di valutare se sia o meno opportuno apporre eventuali riserve, valutare clausole di compatibilità o subordinazione; o ancora comprendere a pieno questioni legate a efficacia e incompatibilità dei e tra i trattati. Si fa osservare che se ratificato un trattato vincola lo Stato anche nel futuro. Per comprendere meglio la questione i suggerisce la lettura della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 [85 articoli]. Dopo tale lettura si comprenderà l'attenzione e la cautela che è stata adottata.

- al momento la Repubblica Veneta non ha stabilito a chi spetti la ratifica dei trattati internazionali. Faccio riferimento alla questione dei poteri o competenza a ratificare i trattati è, infatti, fondamentale definire quale organismo ha la competenza a farlo dal momento che questa è una condizione di validità dei trattati: un trattato è nullo (per uno Stato) se chi l'ha ratificato non aveva la competenza a farlo, competenza stabilita da una norma interna, di preferenza una norma costituzionale.



REPUBBLICA VENETA – PARLAMENTO PROVVISORIO

- da ultimo, ma non ultimo una questione di forma. La Legge n. 2 della Repubblica Veneta del 29 maggio 2015 “Istituzione delle Commissioni Parlamentari” all'art. 4 attribuisce alle Commissioni "il compito di esaminare tutti i progetti di legge, che saranno indirizzati a ciascuna commissione parlamentare competente, e di suggerire eventuali modifiche e/o di redigere una relazione preliminare su ciascun progetto di legge, in merito alla fattibilità giuridica, tecnica e all'osservanza dei principi della Repubblica Veneta, prima di sottoporre ogni progetto di legge all'approvazione del Parlamento Provvisorio della Repubblica Veneta.". La Commissione pertanto non può predenre in esame appelli o discutere su proposte senza che le stesse abbiano un minimo di articolazione e che siano direttamente connesse alle fonti della legalità veneta (Dichiarazione di Indipendenza del 31 marzo 2014 | Principi della Repubblica Veneta > Deliberazione n. 1/2015 della Repubblica Veneta del 2 gennaio 2015). Non si tratta di mera burocrazia ma di operare nella legalità. Il rispetto dello Stato di diritto è una condizione sine qua non per la salvaguardia di tutti gli alti valori fondamentali su cui si fonda la nostra Repubblica. Le Commissioni debbono essere anche custodi dello Stato di diritto.

Al momento la I Commissione non ha alcun progetto di legge da discutere e pertanto non verrà convocata.

Queste le risposte che entrano nelle mie competenze per altre tematiche da lei sollevate risponderà direttamente il Presidente.

Sono ovviamente a sua disposizione per ogni chiarimento.

Le porgo distinti saluti.